

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.C.I.

(adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2007)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento é adottato in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 e successive modificazioni, al fine di assicurare la gestione dell' imposta comunale sugli immobili secondo principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni, contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504 e s.m.i., ed, in generale, le disposizioni contenute nella normativa di legge vigente in materia.

ART. 2 – DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA

1. E' facoltà del Comune, in sede di determinazione dell'aliquota, diversificarla, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.
2. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale, salvo prova contraria, il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.
3. sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex-I.A.C.P.;
 - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio italiano, a condizione che non risultino locate;
 - le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'art. 817 del C.C. e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.
4. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica dai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori/figli, figli/genitori).
5. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. L'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione

della dichiarazione sostitutiva.

ART. 3 – FABBRICATI INAGIBILI/FATISCENTI

1. L'inagibilità o fatiscenza dei fabbricati è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
2. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o fatiscenza con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
3. L'efficacia dell'inagibilità decorre dalla data in cui il Comune è messo a conoscenza dello stato di inabitabilità o inagibilità.

ART. 4 – DICHIARAZIONI DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITA' PASSIVA

1. A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobili di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92. Tuttavia tale obbligo di presentazione della dichiarazione rimane in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. (articolo 37 - comma 53 – del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006).
2. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell' imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico (art. 1 – comma 174 – della Legge 296/2006).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme sopra indicate, le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura (art. 1 – comma 173 – della Legge n. 296/2006).
6. Nel caso di contitolarità su un medesimo immobile dei diritti reali da parte di più soggetti, la dichiarazione fatta da uno dei contitolari esclude dall'obbligo tutti gli altri a condizione che:
 - siano indicati gli estremi identificativi dei contitolari;
 - siano indicate le percentuali dei diritti reali di ciascun contitolare.

ART. 5 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. I versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono effettuati di norma tramite conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune e tramite mod. F.24 con le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.
3. I soggetti indicati nel comma precedente possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, oppure, come previsto dall'art. 37 - comma 13 - della Legge n. 248 del 4/8/2006:
 - prima rata entro il 16 di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente;
 - seconda rata dall'1 al 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso.;
4. Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto valore (art. 1 - comma 166 – della Legge n. 296/2006).
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
6. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (art. 1 - comma 173, lettera c - della Legge n. 296/2006).
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un concessionario diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore al Funzionario responsabile della gestione del tributo e sia possibile il recupero della somma stessa.
8. Le somme dovute dai contribuenti a seguito di emissione di avvisi di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi di norma saranno versate su conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria dell'Ente.
9. Il Comune potrà prevedere ulteriori modalità di versamento previste dalla legge.
10. Nel caso di versamento dovuto in acconto pari o inferiore a 12,00 euro, l'importo non è dovuto ma va cumulato e versato con l'importo dovuto a saldo. Non sono dovuti i versamenti annui di ICI pari o inferiori a 12,00 euro totali.

ART. 6 – RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1 - comma 164 - della Legge n. 296/2006 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente

stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. L'Ente provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1 - comma 164 – della Legge n. 296/2006).
4. Non sono dovuti rimborsi, riferiti a ciascuna annualità di imposta, pari o inferiori a 12,00 euro.

ART. 7 – COMPENSAZIONI

Le somme dovute ai contribuenti per avvisi di rimborso dell'imposta possono, su richiesta del contribuente da presentare entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso, essere compensate con quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni ricevute e di ogni altra informazione di cui ha la disponibilità, controlla il corretto assolvimento dell'imposta comunale sugli immobili da parte dei contribuenti.
2. In caso di omissioni o tardività di versamento dell'imposta il Funzionario responsabile emette avviso di accertamento motivato contenente l'indicazione dell'imposta da versare, degli interessi e delle sanzioni per l'omissione o la tardività.
3. Il Comune ai sensi dell'art. 1 - comma 161 – della Legge n. 296/2006 procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni.

ART. 9 – SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 471/472/473 del 18/12/1997 e successive modificazioni.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura competono al contribuente per le somme ad esso dovute dalla data dell'eseguito versamento (art. 1 - comma 165 – della Legge n. 296/2006).
3. Il metodo di calcolo di cui al comma 2) del presente articolo è retroattivo.
4. Ai sensi dell'art. 1 - comma 165 - della Legge n. 296/2006 il comune può annualmente determinare la misura degli interessi, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale di interesse.

ART. 10 – RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente, qualora voglia richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, dovrà presentare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento specifica istanza motivando le condizioni di obiettiva difficoltà economica che giustificano la richiesta.
2. Il funzionario responsabile del tributo, viste le ragioni prodotte dal contribuente nell'istanza, fatto salvo il pagamento della sanzione entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso, concede la rateizzazione del solo tributo e degli interessi in un massimo di 12 rate mensili. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura fissata dall'art. 9 del presente regolamento.
3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
4. Nel caso di mancato adempimento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Sulle somme dovute dal contribuente che superino il complessivo importo di Euro 2.500,00, la rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

ART. 11 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DEI COMMI 336 E 337, ART. 1, DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311.

- a) Il Comune di Neirone, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con il presente articolo stabilisce le condizioni per la definizione agevolata dell'I.C.I. secondo i principi fissati dall'art. 13 della Legge 27/12/2002 n. 289 e i criteri derivanti dall'entrata in vigore dei commi 336 e 337, dell'art. 1, Legge 30.12.2004 n. 311. L'obiettivo è il recupero di basi imponibili sottratte all'imposizione per la presenza di unità immobiliari non iscritte in catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.
- b) I soggetti che possono usufruire della definizione agevolata dell'I.C.I. sono i soggetti passivi dell'imposta titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte a catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336 - art. 1 - della Legge 311/2004, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal D.M. n. 701/94 indicando, a pena di decadenza dell'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
- c) I soggetti interessati dovranno versare l'importo dovuto a titolo di I.C.I., applicando la rendita scaturita dall'attribuzione o dall'aggiornamento, per cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 – comma 337- della Legge 311/2004, con l'applicazione dell'aliquota prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della

rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni e interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dell'effettiva variazione

- d) Il perfezionamento della definizione agevolata avviene, a pena di decadenza dal diritto ad accedere all'istituto, mediante pagamento cumulativo in autoliquidazione delle somme dovute per tutte le annualità pregresse. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di avvenuta presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento catastale previsti dal D.M. n. 701/1994 (procedura DOCFA); in tali atti deve obbligatoriamente essere indicata la data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. **L'aggiornamento degli atti catastali deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 ottobre 2007.** Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito in forma cumulativa (per più anni ed eventualmente per più unità immobiliari) con normale bollettino ICI su conto corrente postale intestato al "Comune di Neirone – Servizio Tesoreria Riscossione ICI", barrando la casella "ravvedimento" ed indicando nel campo "anno" il codice 88. Entro lo stesso termine (30 novembre 2007) deve essere presentata apposita "Dichiarazione di variazione ICI per definizione agevolata a seguito attribuzione/aggiornamento del classamento catastale – Commi 336 e 337 – art. 1- Legge 311/2004" su modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione di variazione ICI comporterà la perdita del beneficio della definizione agevolata e l'assoggettamento alle ordinarie attività di accertamento tributario con irrogazione di sanzioni ed addebito di interessi moratori.
- e) L'Ufficio Tributi verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, applicando le relative sanzioni e interessi.
- f) Qualora la proposta di attribuzione o di aggiornamento della rendita catastale, resa ai sensi del D.M. n. 701/1994, non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non potrà essere applicata la definizione agevolata dell'imposta arretrata, come sopra indicata.
- g) Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, l'Ufficio Tributi procederà al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni e interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate.

ART. 12 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, è data la possibilità al Funzionario responsabile della gestione del tributo di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

ART. 13 – EROGAZIONE DELL'INCENTIVO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE I.C.I.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 662/1996, dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lg. 446/1997, degli Articoli 4 e 8 del C.C.N.L. 2000/2001 e dell'art. 10 del Regolamento Comunale delle Entrate è riconosciuto al personale del servizio tributi, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione I.C.I., il diritto a percepire un fondo incentivante.

ART. 14 – DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui l'articolo precedente, è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente in qualità di collaboratore, del servizio comunale gestione entrate e tributi di questo Comune. Tale fondo è ripartito tra il Responsabile d'Imposta, incaricato di posizione organizzativa e gli altri dipendenti dell'ufficio tributi con mansioni di accertamento dell'evasione I.C.I., in proporzione al tempo dedicato all'attività di accertamento.

ART. 15 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE DELL'I.C.I.

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota percentuale delle somme regolarmente riscosse nell'anno corrente e altresì non contestate, a seguito di emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento I.C.I., al netto di sanzioni ed interessi e di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per esecuzione di attività di accertamento di evasione dell'imposta. Tale quota percentuale viene determinata nella misura del 10%.

2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del servizio comunale gestione entrate e tributi nell'ambito delle seguenti percentuali:

§ Responsabile d'Imposta: 65%

§ Personale ufficio tributi addetto all'accertamento: 35%

3. Al Responsabile dell'imposta che collabora o effettua l'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'imposta a lui destinata, anche la quota parte della percentuale destinata al personale dell'Ufficio Tributi addetto all'accertamento.

4. La determina di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto, è di competenza del Responsabile del Servizio e viene di norma perfezionata entro il mese di aprile dell'anno successivo. Per il Responsabile del Servizio la determinazione di cui sopra è di competenza del Responsabile del Personale.

ART. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 17 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica

la normativa sopraindicata.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e unitamente alla delibera di approvazione verrà comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.